

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 102

Ai Produttori interessati

AI CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)
LORO SEDI

All' A.G.R.E.A
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All' A.R.T.E.A.
Via Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE

All' A.V.E.P.A
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All' Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO

All' APPAG Trento
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO

All' ARCEA
Via E.Molè
88100 CATANZARO

All' ARPEA
Via Bogino, 23
10123 TORINO

All'OP della Provincia Autonoma di Bolzano OPPAB
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

All' A.R.GE.A.
Via Caprera 8
09123 CAGLIARI

E p.c.

Al Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità
Alimentare e delle Foreste
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla Regione Veneto
Capofila per l'Agricoltura
Coordinamento Commissione Politiche agricole
Palazzo Sceriman
Cannaregio, 168
30121 Venezia (VE)

Al Coordinamento AGEA
Via Palestro, 81
00185 – ROMA

A SIN S.p.A.
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

Alla Leonardo S.p.A

Piazza Monte Grappa, 4
00195 ROMA

Alla EY Advisory S.p.A
Via Aurora 43,
00187 ROMA

A RTI Lotto 2 - Gara SIAN
Agriconsulting S.p.A.
Via Vitorchiano n. 123
00189 ROMA

Oggetto: DM 9 agosto 2023 n. 0417171 - Decreto interministeriale recante “Criteri e modalità di attuazione del Fondo per la sovranità alimentare” – Campagna 2023 - interventi di cui all’art. 3 comma 2 lett. a), b) c) e d) – Nota esplicativa alle Istruzioni Operative n. 97 del 31 ottobre 2023.

Le presenti istruzioni operative vengono emanate per fornire taluni chiarimenti utili a rendere più semplice la fase di presentazione della domanda per gli interventi in oggetto.

Esse, inoltre, dispongono la proroga del periodo di presentazione della domanda con le seguenti scadenze: data iniziale 4 dicembre 2023, data finale 15 gennaio 2024.

Paragrafo 2 delle Istruzioni Operative n. 97 del 31 ottobre 2023 *“Condizioni per la concessione dell’aiuto: disciplina degli impegni di coltivazione e dei contratti di filiera”:*

Quanto al disposto del paragrafo 2 si precisa con riferimento alla lettera a) che possono accedere all’aiuto le imprese agricole che risultino iscritte al registro delle imprese e all’anagrafe delle aziende agricole, attraverso il Fascicolo Aziendale, entro la data di decorrenza del termine di presentazione della domanda di aiuto. Si tratta delle imprese agricole che hanno un Fascicolo aziendale attivo nel SIAN ed un piano di coltivazione validato per l’annualità 2023.

Paragrafo 3 delle Istruzioni Operative n. 97 del 31 ottobre 2023 *“Condizioni per la concessione dell’aiuto: forme associative e soggetti intermedi fra impresa primaria ed imprese di*

trasformazione/commercializzazione”:

Si ritiene necessaria una chiarificazione in ordine a quanto riportato nell’ultima alinea del paragrafo , evidenziando che non sono ammesse alla richiesta di aiuto le superfici dell’azienda la cui produzione oggetto di aiuto è destinata alla vendita diretta (e cioè in assenza di un contratto di filiera. Il contratto di filiera è condizione necessaria per l’aiuto.

Sono invece ammesse le superfici dell’azienda la cui produzione oggetto di aiuto. soggetta ad un contratto di filiera, è destinata anche all’alimentazione animale e/o umana.

Si precisa poi che il contratto di filiera può essere sottoscritto tra:

- a) imprenditore agricolo e impresa di trasformazione/ stoccaggio / commercializzazione;
- b) cooperativa, consorzio agrario o organizzazione di produttori riconosciuta e impresa di trasformazione / stoccaggio / commercializzazione. In questo ultimo caso poiché l’imprenditore agricolo non sottoscrive il contratto di filiera direttamente con l’impresa controparte nel contratto, i soggetti intermedi devono rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la relazione causale tra l’impegno di coltivazione sottoscritto con il produttore agricolo, singolo o associato, e il/i contratto/i con l’impresa di trasformazione e/o commercializzazione [vedi allegato A delle Istruzioni Operative n. 97 del 31 ottobre 2023].

L’impegno di coltivazione sottoscritto dall’imprenditore agricolo con la cooperativa, consorzio agrario o organizzazione di produttori riconosciuta diventa l’elemento di controllo e di collegamento tra il consorzio/cooperativa nel/i contratto/i di filiera con il/i soggetto/i trasformatore/ /stoccaggio / commercializzazione.

Nel caso poi in cui la cooperativa esegua l’attività trasformazione/ stoccaggio / commercializzazione (a titolo esemplificativo esegua anche pulitura, essiccazione e commercializzazione) la cooperativa è impresa di trasformazione, di conseguenza il contratto tra azienda e la cooperativa rientra nel caso di specie a).

Il contratto di filiera ha validità triennale, ciò significa che:

- 1) per richiedere l’aiuto nel 2023, l’annualità 2023 deve essere compresa nell’intervallo dei tre anni e la campagna 2023 è la campagna di raccolta (a titolo esemplificativo 2021-2023, 2022-2024, 2023-2025);
- 2) non è necessario prevedere un incremento negli anni della superficie destinata ad una determinata produzione perché l’incremento verrà determinato dal confronto con la superficie risultante dai PCG degli ultimi 3 anni.

Nel caso in cui i trasformatori/commercianti coi quali è stato stipulato un contratto di filiera lo interrompano prima della conclusione del triennio previsto, , trattandosi quindi di circostanza non dipendente dalla volontà dell’agricoltore, il beneficiario potrà richiedere l’aiuto stipulando un nuovo contratto di filiera triennale con altra impresa di trasformazione/stoccaggio/commercializzazione. Il nuovo contratto deve essere triennale.

Paragrafo 4 delle Istruzioni Operative n. 97 del 31 ottobre 2023 “*Condizioni per la concessione dell’aiuto: massimali per superfici*”

Quanto al paragrafo 4, si precisa che il Contratto di filiera o l’impegno/contratto di coltivazione sottoscritto dal richiedente l’aiuto deve essere stipulato entro la data di decorrenza del termine di presentazione della domanda di aiuto, e deve indicare la superficie oggetto dello stesso.

Sono validi altresì i contratti di filiera precedentemente stipulati che comprendono l’annualità 2023 per il mais e le proteine vegetali anche in conformità al DM 2 febbraio 2022, n. 48421. Si precisa che nel caso in cui il contratto di filiera non sia stipulato dall’azienda agricola, richiedente l’aiuto, direttamente con l’impresa di trasformazione / stoccaggio /commercializzazione, è necessario che venga stipulato l’impegno di coltivazione annuale e la dichiarazione di cui all’allegato A delle Istruzioni Operative n. 97 del 31 ottobre 2023.

Pertanto, il produttore può impegnare le stesse superfici e le stesse produzioni sia in un contratto triennale (o impegno di coltivazione) riferito alla competitività delle filiere, sia in un contratto triennale (o impegno di coltivazione) riferito alla sovranità alimentare, in quanto natura del sostegno connesso al regime del dm “sovranità alimentare” si basa sul riconoscimento del valore della superficie incrementale rispetto alla media delle superfici dichiarate per la coltura oggetto dell’aiuto, come risultante dai piani di coltivazione grafici utilizzati negli ultimi tre anni antecedenti (valore della superficie ammissibile ottenuta dal calcolo superficie risultante dal PCG 2023 – superficie media triennio precedente). E’ quindi possibile utilizzare per il regime di sostegno in oggetto il contratto di filiera sottoscritto per il regime di sostegno precedente (purché comprenda l’annualità 2023 e sia riferito a colture compatibili con entrambi i regimi di sostegno).

In relazione alla coltura orzo distico, si precisa che sono validi i contratti di filiera che comprendono l’annualità 2023 per l’orzo distico stipulati ai sensi del DM 24 dicembre 2021, pubblicato in G.U. n. 38 del 15 febbraio 2022- Nel caso in cui il contratto di filiera non sia stipulato dall’azienda agricola, richiedente l’aiuto, direttamente con l’impresa di trasformazione / stoccaggio /commercializzazione, è necessario che venga stipulato l’impegno di coltivazione annuale e la dichiarazione di cui all’allegato A delle Istruzioni Operative n. 97 del 31 ottobre 2023. Il riferimento al DM 24 dicembre 2021 contenuto nel contratto non risulta più valido per l’accesso al regime di sostegno connesso al DM “sovranità alimentare”.

Si rappresenta che la superficie coltivata a mais, proteine vegetali, orzo e frumento tenero deve risultare dal Piano di coltivazione validato con l’ultima scheda di validazione riferita all’annualità 2023 alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Per le domande riferite a fascicoli di competenza di altri Organismi pagatori, la superficie coltivata a mais, proteine vegetali, orzo e frumento tenero deve risultare dall’ultimo Piano di coltivazione validato con scheda

di validazione per l'annualità 2023 acquisita mediante servizi di sincronizzazione/ interscambio nel SIAN. Nell'ambito del regime di sostegno in oggetto, si ricorda che non è possibile chiedere a premio per più di una volta sulla medesima superficie la stessa specie.

E' invece possibile presentare richiesta per premi differenti per specie diverse che si susseguono sulla medesima superficie quali prima e seconda coltura, purché siano rispettate le ordinarie condizioni di coltivazione e di maturazione delle rispettive produzioni (a titolo esemplificativo non esaustivo frumento tenero e proteine vegetali).

Per lo specifico premio alla coltivazione delle proteine vegetali, poiché sulla medesima superficie lo stesso premio può essere richiesto una sola volta, non è possibile richiedere a premio i legumi in primo raccolto e la soia in secondo raccolto o viceversa poiché gli stessi hanno la medesima finalità di sostegno, cioè favorire la produzione di proteine vegetali.

La superficie massima ammissibile è determinata dalla minore tra la superficie contrattualizzata e quella risultante dal PCG (Piano di coltivazione grafico) nel limite di 50 ettari complessivi per l'insieme delle coltivazioni mais, proteine vegetali, orzo e frumento tenero e ritenuti ammissibili a seguito dell'istruttoria effettuata dall'OP AGEA.

Nel caso di un beneficiario che non abbia coltivato quella determinata coltura (mais, proteine vegetali, orzo e frumento tenero) in nessuno dei tre precedenti, il valore medio per quella coltura sarà pari a zero e il richiedente potrà richiedere l'aiuto per l'annualità 2023 e l'incremento è dato dalla totalità della superficie coltivata nel 2023.

Paragrafo 6 delle Istruzioni Operative n. 97 del 31 ottobre 2023 *“Modalità di richiesta dell'aiuto”*

Quanto al paragrafo 6, si precisa che la domanda risulta precompilata per la parte relativa alla superficie coltivata a mais, proteine vegetali, orzo e frumento tenero risultante dal Piano di coltivazione dell'ultima scheda di validazione sottoscritta dall'azienda agricola nel proprio fascicolo aziendale per l'anno 2023.

Il sistema genera automaticamente un codice identificativo e lo associa ad ogni contratto di filiera allegato in formato *.pdf alla domanda di aiuto presentata. Tale codice identificativo rappresenta gli estremi del contratto stesso ai fini dell'accesso al regime di sostegno in oggetto.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore dell'Area Organismo Pagatore
Pier Paolo Fraddosio

INDICE

Paragrafo 2 delle Istruzioni Operative n. 97 del 31 ottobre 2023 “ <i>Condizioni per la concessione dell’aiuto: disciplina degli impegni di coltivazione e dei contratti di filiera</i> ”:	3
Paragrafo 3 delle Istruzioni Operative n. 97 del 31 ottobre 2023 “ <i>Condizioni per la concessione dell’aiuto: forme associative e soggetti intermedi fra impresa primaria ed imprese di trasformazione/commercializzazione</i> ”:	3
Paragrafo 4 delle Istruzioni Operative n. 97 del 31 ottobre 2023 “ <i>Condizioni per la concessione dell’aiuto: massimali per superfici</i> ”	5
Paragrafo 6 delle Istruzioni Operative n. 97 del 31 ottobre 2023 “ <i>Modalità di richiesta dell’aiuto</i> ”	6